ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 25

Prestazioni sanitarie

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo e' obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia. Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	II — Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-25-prestazioni-sanitarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it